



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO PER LA
TOPONOMASTICA E LA
NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 06/11/2023

I n d i c e

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Fonti normative

Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II - TOPONOMASTICA

Articolo 4 - Aree di circolazione

Articolo 5 - Competenze

Articolo 6 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione

Articolo 7 - Diritto di iniziativa

Articolo 8 - Deliberazioni

Articolo 9 - Targhe viarie

Articolo 10 - Comunicazioni

Articolo 11 - Stradario

TITOLO III - NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 12 - Attribuzione

Articolo 13 - Numerazione civica per diversi tipi di località abitate

Articolo 14 - Numeri civici per futuri accessi

Articolo 15 - Tipologia di accessi

Articolo 16 - Soppressione numeri civici

Articolo 17 - Oneri

Articolo 18 - Richiesta numerazione civica

Articolo 19 - Numerazione interna

Articolo 20 - Obblighi

Articolo 21 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna e/o interna

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Spese

Articolo 23 - Copertura finanziaria

Articolo 24 - Divieti

Articolo 25 - Sanzioni - Vigilanza

Articolo 26 - Aggiornamento

Articolo 27 - Entrata in vigore

Articolo 28 - Rinvio alla legislazione in materia

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle normative nazionali in materia, la denominazione delle aree di circolazione, l'attribuzione della numerazione civica e di quella interna, l'intitolazione degli edifici pubblici o di parte di essi, la dedica di monumenti, di lapidi o altri ricordi permanenti.

Articolo 2 - Fonti normative

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia e nello specifico:

- R.D.L. 10.05.1923, n. 1158, convertito senza modifiche nella L. 17.04.1925, n. 473;
- L. 23.06.1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- l'art. 10, comma primo, L. 24.12.1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- Regolamento Anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223 "Nuovo Regolamento Anagrafico";
- Istat Anagrafe della popolazione – Metodi e norme Serie B n. 29/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- Istat "Istruzioni per l'ordinamento ecografico - Aggiornamento al 1 Agosto 2018"
- Le circolari del Ministero dell'Interno.

2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

Articolo 3 - Definizioni

1. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).

2. Il Toponimo è il nome del luogo o località e la Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso, mentre l'onomastica è lo studio dei nomi propri di persona o dei nomi di luogo di una determinata area.

3. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografia semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografia semplice da cortili o scale interne.

TITOLO II – TOPONOMASTICA

Articolo 4 - Aree di circolazione

1. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le Aree di circolazione, aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

2. L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non

costitutivo.

3. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Articolo 5 - Competenze

1. Spetta alla Giunta comunale l'attribuzione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, compresi i parchi e i giardini, le strutture e gli edifici pubblici e la decisione della collocazione di monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi e aree pubbliche, ovvero private a uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche se apposti su edifici di proprietà privata.

2. Il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto e in base alle direttive impartite dall'Istat.

3. E' compito dell'Ufficio Anagrafe studiare e proporre, con le procedure di cui al presente regolamento, all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

4. Ogni proposta di denominazione deve essere corredata da una relazione che espliciti le ragioni della proposta, dalla biografia se la proposta riguarda una persona fisica e da altra eventuale documentazione comprovante le ragioni espresse nella relazione.

5. Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa all'Ufficio Anagrafe affinché provveda per la denominazione di dette aree.

6. Le attività di natura tecnico-operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle targhe viarie e degli indicatori della numerazione civica vengono svolte dall'Area tecnica, ma possono essere affidati anche a soggetti esterni all'Amministrazione comunale, fermo restando l'attività di controllo e coordinamento in capo all'Ufficio Anagrafe.

Articolo 6 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione

1. Ogni Area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passaggio, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che può comprendere eventuali complementi alla denominazione (per es. titoli onorifici per i nomi propri o preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo, come di, delle, dei, ecc.). Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntuali segni di punteggiatura e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali. Le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani (IV novembre) oppure composte solo da giorno e mese (2 giugno), nella denominazione vanno esplicitati in lettere se assente l'anno (QUATTRO NOVEMBRE, DUE GIUGNO); mentre vanno indicati con numeri arabi se è presente l'anno (es. 18 AGOSTO 1944).

2. L'elencazione delle aree di circolazione nello stradario è effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- le aree di circolazione intitolate a persone riportano per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni e sono elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Giacomo Matteotti è riportata nell'elenco come Matteotti...);
- per i cognomi contenenti particelle di inizio (Di Vittorio, ecc.) l'elencazione tiene conto della particella come parte integrante del cognome; se la particella precede un sostantivo (delle Mandrie, delle Batterie, ecc.) la stessa non viene considerata;
- le aree di circolazione intitolate a nomi di santi sono elencate come se il termine San, Sant', Santo/a facesse parte integrante del nome (San Benedetto Po).

- le aree intitolate a date sono elencate come tutte scritte in lettere (Quattro Novembre, Diciassette Marzo)
3. Prima di ogni altra attribuzione di un nuovo onomastico, deve essere rispettata la toponomastica esistente nei documenti storici o nella memoria e deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.
 4. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali. In particolare vengono osservati i seguenti criteri:
 - a) prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
 - b) i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati al capoluogo ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
 - c) nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse, così è pure da evitare di attribuire la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. Via Guglielmo Marconi e Piazza Guglielmo Marconi, ecc.);
 - d) non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, se non in casi eccezionali, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.
 5. La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L.10.05.1923 n. 1158 e dalla Legge 23.06.1927, n.1188.4. Altre deroghe al punto d), comunque esclusi i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.
 6. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, fatta salva la facoltà del Prefetto di consentire la deroga in casi eccezionali, mentre per cambiare un toponimo occorre l'approvazione preventiva della Deputazione di storia patria e della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici e del Prefetto.

Articolo 7 - Diritto di iniziativa

1. Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purché tali proposte siano debitamente motivate corredate da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi.
2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
3. L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica della toponomastica stradale è attribuita all'Ufficio Anagrafe, il quale può avvalersi, per tale adempimento della collaborazione del Servizio tecnico comunale.
4. Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, deve essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.

Articolo 8 - Deliberazioni

- 1.L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la

denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è affidata alla Giunta Comunale.

2. Le deliberazioni in materia di toponomastica, per il rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, sono di competenza della Giunta Comunale.

3. Le denominazioni delle nuove aree di circolazione, monumenti o altri luoghi aperti al pubblico e i cambi di denominazione, devono sempre ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia toponomastica.

Articolo 9 - Targhe viarie

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente. Le caratteristiche fisiche delle targhe viarie così pure la loro apposizione, devono rispettare le direttive dell’ISTAT e quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada” e dal suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92.

2. Sulle targhe sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. La targa può contenere l’indicazione dei numeri civici nel caso di case sparse o di accessi indiretti non visibili dall’area di circolazione e comunque tutte le volte in cui serva per agevolare la ricerca del numero civico.

3. Le targhe vengono apposte a cura dell’ufficio manutenzioni esterne del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;

- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

4. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un’agevole individuazione e per una facile lettura.

Articolo 10 - Comunicazioni

1. Dopo l’attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione, viene data comunicazione dall’Ufficio anagrafe, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell’Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Articolo 11 - Stradario

1. L’Ufficio Anagrafe deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

TITOLO III – NUMERAZIONE CIVICA

Art. 12 - Attribuzione

1. Ogni area di circolazione denominata ufficialmente ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva) costituita da numeri esterni che contraddistinguono gli accessi (porte, portoni e cancelli, ecc.) dall’area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, Uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

2. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in

progressione alfabetica.

3. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al comma precedente in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere ex novo alla numerazione parziale o completa dell'area di circolazione.

4. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.

Art. 13 - Numerazione civica per diversi tipi di località abitate

1. In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, iniziando dal centro verso la periferia, assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

2. In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale, quindi nelle piazze, piazzali, larghi, ecc., la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

3. Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni, rotatorie e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.

4. Nelle strade che collegano due centri abitati, la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante.

5. Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada superiore.

6. Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante.

7. Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

8. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere unica e progressiva.

9. Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiuscola e progressiva (es.: 1/A, 1/B, 1/C, ecc.)

Articolo 14 - Numeri civici per i futuri accessi

1. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Articolo 15 - Tipologia accessi

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

2. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Articolo 16 - Soppressione numeri civici

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

Articolo 17 – Oneri

Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica degli edifici già esistenti, l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato a proprie spese. Nel caso di nuova costruzione, all'atto della richiesta di abitabilità o di agibilità il proprietario e/o il costruttore, dovranno fare richiesta al Comune di attribuzione del numero civico secondo la procedura prevista al successivo art. 18. La spesa relativa all'acquisto del numero civico e la relativa messa in opera sono posti a carico del proprietario del fabbricato.

Le targhe per la numerazione interna e delle scale e loro posa in opera sono a carico dei proprietari. Qualora questi non vi provvedano entro i termini indicati da specifica comunicazione dell'Ufficio Anagrafe/toponomastica a seguito di controlli effettuati, provvede direttamente il Comune addebitando il relativo costo al proprietario.

Articolo 18 - Richiesta numerazione civica

1.L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta, sulla base dell'apposita modulistica all'ufficio Anagrafe/Toponomastica, secondo quanto dispone l'art. 43 del DPR 30/05/1989, n. 223 entro e non oltre la presentazione della comunicazione di fine lavori e comunque prima dell'accatastamento dell'immobile.

2.Nella modulistica allegata alla richiesta di attribuzione di un numero civico, devono essere indicati, anche graficamente, gli accessi esterni da numerare e gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero, l'ufficio anagrafe/toponomastica, assunte le dovute informazioni presso il Servizio tecnico e previo eventuale sopralluogo, provvede alla sua attribuzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

Ad istallazione avvenuta, il richiedente dovrà darne comunicazione all'Ufficio Anagrafe/Toponomastica (che provvederà ad inoltrarla agli uffici interni competenti) entro un termine di tempo ragionevole e comunque non oltre i 45 giorni dalla notifica della comunicazione di avvenuta assegnazione.

Articolo 19 - Numerazione interna

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei numeri necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.

2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono: - l'abitazione- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.) - le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).

3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.

6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico

o principale.

Articolo 20 – Obblighi

1.L'attribuzione del numero civico, sia esterno che interno, è definitiva, salvo modifiche disposte dall'Amministrazione Comunale a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione civica e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta applicazione del medesimo per qualsiasi adempimento conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti, ecc..

2. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhe dell'onomastica e della numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali mancanze o deterioramenti.

3. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, quando ricorre il caso, di provvedere all'indicazione della numerazione esterna ed interna.

4. l'attribuzione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89).

5. L'Ufficio Anagrafe/toponomastica, in accordo con l'Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno ed interno e lo comunica all'interessato.

Art. 21 - Caratteristiche della targhetta della numerazione civica esterna e/o interna

1. Le targhe indicanti la numerazione civica devono essere di materiale resistente e rispecchiare le seguenti caratteristiche:

- esterna: targa di materiale rigido di cm. 18x12, riportante in basso il nome della via "Via delle Querce", al centro il rispettivo numero assegnato ed in alto la scritta "Comune di Castiglione della Pescaia" con il relativo stemma (fac-simile 1).- interna: targa di materiale rigido di cm. 10x10, utilizzando una numerazione progressiva abbinata al numero civico dell'ingresso esterno da cui si accede (fac-simile 2) e seguendo l'andamento delle scale (destrorso o sinistrorso) a partire dal basso verso l'alto; nelle corti esclusive si numereranno progressivamente gli accessi interni in senso orario.

2.Non sono ammesse targhette di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione comunale. L'amministrazione potrà decidere su una tipologia diversa di targhe da posare nei centri storici.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 – Spese

1.Le spese per la toponomastica e il riordino della numerazione civica sono a carico del Comune salvo quelle derivanti dall'apposizione di nuovi numeri civici come stabilite dall'art. 17 del presente regolamento.

Articolo 23 - Copertura finanziaria

1.L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Articolo 24 – Divieti

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna;

3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla all'Ufficio Anagrafe al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salva ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

Art. 25 - Sanzioni - Vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00
Mancata esposizione della targhetta	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo illeggibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica	Da € 25,00 a € 500,00
Pagamento in misura ridotta	€ 50,00

L'autore del danno, oltre al pagamento della sanzione, ha l'obbligo di ripristinare la situazione a propria cura e spese secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidato al Corpo di Polizia Municipale.

3. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dal Corpo di Polizia Municipale

Art. 26 - Aggiornamento

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate la toponomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Articolo 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico n. 267/2000.

Articolo 28 – Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

FAC-SIMILE 1 – targa esterna dimensioni cm. 18x12



FAX-SIMILE 2 – targa interna dimensioni cm. 10x10

